



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 15 del mese di ottobre 2009, alle ore 9.00, presso la Sede organizzativa in Chieti alla via Gorizia n. 89, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 13 ottobre 2009, l'Assemblea straordinaria degli Associati della Confederazione Nazionale Sindacale DDL (Diritti e Doveri dei Lavoratori), costituita in data 19.03.2002 in Pianella (PE):

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche Statutarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 TUIR, comma 8;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli **associati fondatori**: Goffredo Pavone, Andrea Pavone, Alessandro Pavone, Mara Scurti, Sonia Luciani, Andrea Del Ponte, Perlita Tacconelli, Giuseppe Giannascoli. Sono altresì presenti gli **associati Onorari**: Liberatore Oscar, Enrico Silvestri, Guido Del Grosso. **Associati sostenitori**: Deborah Berardinelli, Katiuscia Berardinelli, Paolo Berardinelli, Gerarda Lo Russo, Rocco Angelo Centurione, Manolo Tacconelli, Giustino Tacconelli, Francesco Di Cecco, Ciriaca Faieta, Assunta Matarazzo, Simone Di Michele, Giulia Paludi, Giuliano Marchionne, Giuseppina Di Cristoforo. Su designazione unanime degli interessati, assume la Presidenza dell'assemblea l'arch. Goffredo Pavone, Presidente del Consiglio Nazionale DDL, il quale nomina il Sig. Giuseppe Giannascoli perché rivesta il ruolo di segretario e rediga il presente verbale.

Il Presidente constata e fa dare atto: **A)** che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 7 (sette) dello Statuto sociale, mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede legale organizzativa e tramite convocazione, mediante pubblicizzazione sul sito www.confddl.org, delle singole strutture decentrate (Sezioni DDL) aderenti con l'indicazione dell'ordine del giorno; **B)** Che sono presenti n. 8 associati fondatori; n. 3 associati onorari; n. 14 associati sostenitori; e così complessivamente n. 25 associati della Confederazione DDL; **C)** Che è presente l'intero Consiglio Nazionale; **D)** Che nessuno degli associati si oppone alla discussione degli

argomenti posti all'ordine del giorno, essendone ciascuno di essi pienamente informato e pertanto, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea i motivi alla base dell'opportunità di procedere alle modifiche statutarie. Con verbale del 27.09.2008 il Consiglio Nazionale della Confederazione DDL ha recepito e disciplinato le disposizioni di cui al Decreto Lgs n. 81/08. E' stato previsto che i soggetti fruitori dei corsi all'uopo organizzati dagli associati onorari della Confederazione DDL, ovvero dagli organismi paritetici, devono versare in favore della Confederazione *"un importo, a titolo di quota associativa, da € 15,00 ad € 30,00 per ogni partecipante ai corsi (se prestatore di lavoro) da € 50,00 ad € 80,00 (se impresa o professionista titolare di partita IVA)"*. Nel caso in cui il corso venga effettuato nei confronti di chi è già associato, il corrispettivo introitato dalla Confederazione rientrerebbe nelle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 148 TUIR, considerato che lo Statuto della Confederazione DDL già prevede, tra le altre attività, quella di *"Promuovere... corsi di formazione, tendente alla crescita culturale, alla promozione sociale ed economica degli associati"* come da art. 3 dello Statuto stesso. Per l'applicazione del citato comma 3, è tuttavia necessario procedere alla modifica dello Statuto ai sensi del comma 8 del già richiamato art. 148 TUIR, il quale impone, ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 (corrispettivi specifici introitati dall'associazione), la predicazione espressa in Statuto delle clausole di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del medesimo comma 8. Fermo restando che il comma 9 dell'art. 148 TUIR recita testualmente *"Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria"*.

Dato atto di quanto sopra, non è quindi necessario attendere alle prescrizioni delle richiamate lettere c) ed e), peraltro già previste negli attuali artt. 4 e 7 dello Statuto DDL (validità a tempo indeterminato dell'adesione, diretta o indiretta, salvo *"disdetta"* - raggruppamento degli associati in tre categorie: **fondatori**; **onorari**, che non pagano quote associative, ma hanno diritto di voto;

sostenitori, che pagano le quote associative solo se associati diretti e, solo se in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto di voto). È invece necessario e quindi si propongono le seguenti modifiche/integrazioni: **1.** all'attuale **art. 9 dello Statuto**, dopo le parole "in caso di liquidazione per qualsiasi causa della Confederazione si applicheranno le norme all'uopo dettate dal codice civile" si propone di inserire i seguenti periodi: "E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge".

Relativamente a quanto previsto nel punto d) dell'art. 148, comma 8, TUIR il Presidente fa notare che trattasi di prescrizione già osservata dalla Confederazione come da art. 8 dell'attuale Statuto.

In ottemperanza della lettera f) del più volte citato art. 148, comma 8 TUIR, si propone, alla fine **dell'art. 4 dello Statuto DDL** di inserire il seguente periodo: "la quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte".

Si ritiene infine opportuno integrare l'art. 7 (assemblea ordinaria) come segue, dato atto della consuetudine formatasi in seno alla Confederazione: dopo le parole "tramite convocazione" si propone di inserire il seguente periodo "mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Confederazione,"; dopo le parole "Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato" si propone di inserire il seguente periodo "previo deposito delle deleghe presso la sede organizzativa della Confederazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea."; dopo le parole "E' vietato il cumulo delle deleghe" si propone di inserire il seguente periodo "E' vietato il voto plurimo."


Apertasi la discussione, dopo un approfondito scambio di opinioni, l'assemblea, all'unanimità, delibera:

1. - di approvare le modifiche di cui sopra e, pertanto, di aggiornare gli articoli 4, 7 e 9 dello Statuto della Confederazione DDL come segue:
- -- alla fine dell'art. 4 (quattro), dopo le parole "6. per esclusione dell'associato" si inserisca il seguente periodo: "La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.";
 - -- all'art. 7, dopo le parole "tramite convocazione" si inserisca il seguente periodo " , mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Confederazione, "; dopo le parole "Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato" si inserisca il seguente periodo " , previo deposito delle deleghe presso la sede organizzativa della Confederazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. "; Dopo le parole "E' vietato il cumulo delle deleghe" si inserisca il seguente periodo "E' vietato il voto plurimo.";
 - -- all'art. 9 dello Statuto, dopo le parole "in caso di liquidazione per qualsiasi causa della Confederazione si applicheranno le norme all'uopo dettate dal codice civile", si inserisca il seguente periodo: "E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.";
2. - di autorizzare il Presidente perché provveda, nei termini di legge, anche a mezzo di un delegato alla registrazione dello Statuto nella sua versione aggiornata.

Il testo integrale dello Statuto, nella sua versione aggiornata, viene letto all'assemblea e allegato al presente verbale sotto il numero "1".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 11:30 minuti.

Il Presidente: Dr. Arch. Goffredo Pavone



Il segretario: Giuseppe Giannascoti





Allegato "1" al verbale di Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2009, a modifica dell'allegato

"A" (Statuto DDL) registrato in Chieti l'08.10.2004

**STATUTO DELLA LIBERA CONFEDERAZIONE SINDACALE "DIRITTI e DOVERI dei
LAVORATORI" - DDL**

Articolo Uno

DENOMINAZIONE

L'anno 2002 il giorno 19 del mese di Marzo è costituita in Pianella (Pescara) la libera Confederazione Sindacale a carattere comunitario denominata "Diritti e Doveri dei Lavoratori".

La Confederazione potrà inoltre usare la denominazione abbreviata "DDL".

La sua organizzazione è fondata sul pieno e completo rispetto dei principi di solidarietà, di giustizia sociale, di uguaglianza, di democrazia e di autonomia, in una visione pacifista ed ecologica della società.

Articolo Due

SEDE e DURATA

La Confederazione ha la sede legale nazionale in Pianella (PE) contrada Fonte Nardangelo n° 11; la sede organizzativa in Chieti (CH), via Gorizia n° 89.

La Confederazione ha durata illimitata, ed è indipendente da partiti o movimenti politici.

Articolo Tre

SCOPI SOCIALI

La Confederazione non ha finalità di lucro e si propone lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali di tutti i lavoratori e di tutti i pensionati, anche non comunitari con regolare permesso di soggiorno, appartenenti ad ogni genere di settore, ivi comprese le casalinghe, i collaboratori, i disoccupati e gli inoccupati, nonché ogni altra persona che intenda sostenere la Confederazione stessa.

La Confederazione a tal fine potrà:

- Stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, avviando e concludendo qualsiasi trattativa sindacale con i rappresentanti delle varie organizzazioni nei vari settori.






- rappresentare gli associati nei confronti di terzi in tutte le sedi.
- Promuovere la costituzione unitamente alle organizzazioni dei vari settori, di comitati di studio e di lavoro e comitati paritetici relativamente all'applicazione di normative nazionali e comunitarie su tematiche inerenti l'ambiente, l'igiene, la sicurezza e la tutela dei lavoratori.
- Attivare contatti con associazioni estere e con organismi professionali pubblici e privati nell'ambito dell'Unione Europea al fine di creare scambi culturali, informativi e formativi, per il recepimento di direttive comunitarie, a sostegno dei lavoratori rappresentanti le varie categorie.
- Rappresentare i lavoratori dipendenti e pensionati associati in ogni sede istituzionale, pubblica e privata.
- Avviare ogni iniziativa, compresi corsi di formazione, tendente alla crescita culturale, alla promozione sociale ed economica degli associati.
- Promuovere la costituzione di associazioni culturali, fondazioni, enti, organismi, consorzi, società consortili e di capitale, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi associativi.
- Stipulare convenzioni e/o contratti con società, enti e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati sia della Confederazione stessa.
- Promuovere ed organizzare servizi di:
 - consulenza, di assistenza e di informazione di natura tributaria, amministrativa, legale, previdenziale, informatica, finanziaria, commerciale, assicurativa e immobiliare;
 - consulenza del lavoro, di consulenza occupazionale e di consulenza e di assistenza sociale in genere;
 - promozione, di sviluppo, di qualificazione e di aggiornamento professionale degli associati e quant'altro occorrente, anche mediante costituzione di appositienti o società, approntando ai medesimi il tempestivo supporto cognitivo per l'utile conseguimento di tutti i vantaggi realmente esistenti nell'assetto normativo vigente, nonché sollecitare ogni attività di promozione patronale.
- In attuazione del disposto di cui all'Art. 78 della Legge n. 413 del 30.12.1991, e successive modificazioni, potrà promuovere l'istituzione di Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.).

• Pror
apposi
• Attiv
fiscale
• Pro
autonc
sede c
previs

ASSC
cresci
a corr
ASSC
territo
L'assc
Gli as
ASSC
svilup
Possc
collat
Possc
contr
spirit
La qu



• Promuovere la costituzione di C.R.A.L. (Centri Ricreativi Aziendali dei Lavoratori) e sviluppare attraverso appositi enti e società il turismo sociale.

• Attivare, su richiesta del singolo iscritto, invalido o di età superiore ad anni 70 (settanta), servizi di assistenza fiscale gratuita a domicilio.

• Promuovere la costituzione di sedi regionali, provinciali, comunali e periferiche, che avranno propria autonomia organizzativa ed amministrativa. Le sedi regionali, provinciali, comunali e periferiche, riceveranno in sede di costituzione lo statuto nazionale e si impegneranno a versare la quota sindacale secondo le modalità previste dalla Confederazione.

Articolo Quattro

ASSOCIATI

ASSOCIATI FONDATORI: sono le persone fisiche che hanno fondato la Confederazione e operano per la crescita della medesima, agevolandone il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e hanno diritto di voto.

ASSOCIATI ONORARI: sono denominati tali, gli associati che la Confederazione e le sue diramazioni territoriali, per particolari meriti e benemerienze, ritengono importanti per lo sviluppo della vita associativa.

L'associato onorario è esentato dal pagamento della quota associativa.


Gli associati onorari hanno diritto di voto.

ASSOCIATI SOSTENITORI: sono tali tutti coloro che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo e alla crescita della Confederazione.

Possono aderire alla Confederazione tutti i lavoratori dipendenti e pensionati di tutti i settori, ivi compresi i collaboratori, le casalinghe, i disoccupati e gli inoccupati.

Possono altresì aderire tutte quelle organizzazioni collettive che, frapponendosi tra il cittadino e lo Stato, contribuiscono allo sviluppo positivo della persona, agevolandone l'effettiva partecipazione al materiale e spirituale progresso della società.

La qualità di Associato, pertanto, si acquista:



- Direttamente, con la sottoscrizione di apposito documento di adesione da parte della singola persona fisica e/o giuridica;
- Automaticamente, attraverso la semplice fruizione di un servizio che la Confederazione offre ai potenziali utenti, anche attraverso una delle attività elencate al superiore articolo tre del presente Statuto;
- Indirettamente, con la sottoscrizione di apposito documento di adesione da parte di una qualsiasi organizzazione collettiva, ciò comportando:

1. Che gli iscritti all'organizzazione collettiva aderente alla Confederazione sono esentati dall'obbligo al versamento annuale della quota associativa DDL;
2. Che i medesimi iscritti possono comunque usufruire di tutti i servizi, di tutti i vantaggi e di tutti i benefici di cui la Confederazione DDL si fa promotrice nei confronti dei propri associati diretti;
3. Che la Confederazione DDL, ferme restando le precisazioni di cui sopra, potrà ricomprendere gli iscritti alle singole organizzazioni ad essa aderenti nel novero dei propri associati sostenitori, per ogni effetto utile e vantaggioso.

Le sole adesioni dirette comportano il pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo potrà essere differenziato a seconda della categoria di appartenenza della persona, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza e comunque non potrà mai essere inferiore a € 5 (cinque).

Le adesioni, dirette o indirette, si intendono rinnovate automaticamente di anno in anno con l'impegno dell'associato a versare tempestivamente la quota associativa, salvo disdetta da parte dello stesso da comunicarsi per iscritto alla sede organizzativa DDL almeno 90 giorni prima della naturale scadenza.

Il puntuale pagamento della quota associativa, è condizione inderogabile per l'esercizio dei diritti degli associati e per fruire dei benefici e delle prerogative che ad essi spettano.

In ogni caso la qualità di associato si perde:

1. per

entro e

relativo

2. per:

3. per:

4. per:

5. per:

6. per:

La qu

L'asso

osserv

codice

sanzio

facoltà

Comp

Contro

esamir

Il fonc

1. Le c

2. I be

propri



1. per dimissioni di qualunque organo della Confederazione, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; le dimissioni non intaccano i diritti acquisiti per l'anno in corso al relativo esercizio;
2. per recesso del singolo associato diretto, da comunicarsi in qualsiasi momento;
3. per recesso delle singole organizzazioni collettive aderenti, da comunicarsi in qualsiasi momento;
4. per cessazione di attività della Confederazione;
5. per morte dell'associato;
6. per esclusione dell'associato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo Cinque

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

L'associato o il dirigente che viola i propri doveri verso la Confederazione o le sue diramazioni territoriali e non osserva gli obblighi derivanti dal presente statuto o dall'emanando regolamento, nonché le norme contenute nel codice etico previsto dal regolamento stesso, incorrono, secondo la gravità della violazione, nelle seguenti sanzioni: biasimo scritto; destituzione dalla carica; sospensione da 1 (uno) a 6 (sei) mesi dell'esercizio della facoltà di associato o di dirigente; espulsione.

Compete al Consiglio Nazionale assumere le decisioni di cui sopra.

Contro tali provvedimenti è ammesso, ad istanza dell'interessato, ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale esamina tutti i casi disciplinari.

Articolo Sei

PATRIMONIO

Il fondo comune della Confederazione è costituito da:

1. Le quote associative.
2. I beni immobili e i beni mobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o a qualunque altro titolo, pervenga alla proprietà o alla materiale disponibilità della Confederazione.



3. I contributi e sottoscrizioni degli associati, degli Enti Pubblici e/o Privati che, a qualsiasi titolo, pervengano alla Confederazione.

Finché dura la Confederazione, i singoli associati, nonché le singole organizzazioni collettive aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Articolo Sette

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Sono organi della Confederazione:

1. L'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio Nazionale.
3. Il Presidente della Confederazione.
4. Il Collegio dei Revisori dei conti.
5. Il Collegio dei Proviviri.

E' incompatibile la carica di componente di organi direttivi ed esecutivi della Confederazione con incarichi pubblici e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.


Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati viene convocata dal Presidente della Confederazione, almeno una volta all'anno, mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede legale ed organizzativa, almeno dieci giorni prima, e tramite convocazione, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Confederazione, alle singole strutture decentrate aderenti indicando il giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, con le materie da trattare. L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola col pagamento delle quote associative che risultino depositate presso la sede organizzativa della Confederazione almeno 3 (tre) mesi prima della data di convocazione della medesima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, che provvede, di volta in volta a nominare il Segretario dell'adunanza.

L'assemblea:

- nomi
- appi
Confede
Le del
associ
In sec
Ciascu
organi
E' vie
L'asse
• sulle
• sulle
• sull
Le m
L'Ass
conv
num
prese
Il G
Conf
nazi
Il G
noti

- 
- nomina il Consiglio Nazionale, il Presidente del Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proibiviri;
 - approva il bilancio annuale, definisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della Confederazione e delibera su ogni altro punto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato, previo deposito delle deleghe presso la sede organizzativa della Confederazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

E' vietato il cumulo delle deleghe. E' vietato il voto plurimo.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle variazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento della Confederazione;
- sulla nomina dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e sulla destinazione del patrimonio.

Le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono le stesse previste per quella ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati, in prima convocazione, i sette decimi degli associati con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. Per le delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) membri compresi il Presidente della Confederazione, il Vice presidente ed il Segretario nazionale, questi ultimi entrambi eletti dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da almeno due Consiglieri, con lettera raccomandata con R. R. da notificare agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione dello stesso. Alla



spedizione di raccomandate potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell'avviso, o fornisca altro mezzo idoneo a documentare la ricezione.

I membri del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Nazionale attua le linee sindacali e programmatiche stabilite dall'assemblea secondo quanto previsto dagli scopi associativi.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, parimenti il voto del Presidente avrà valore decisivo nell'ipotesi di astensione di tutti gli altri componenti del Consiglio.

Il Consiglio Nazionale può attendere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Competono altresì al Consiglio Nazionale tutti gli atti di straordinaria amministrazione che, in via esemplificativa e non tassativa, vengono appresso indicati:

- acquistare, vendere, permutare, donare, conferire in società costituite, o costituende, beni mobili ed immobili;
- assumere e licenziare dipendenti;
- assumere obbligazioni passive, anche ipotecarie e cambiarie;
- assumere mutui e finanziamenti anche da istituti di credito fondiario;
- prestare avalli, concedere fidejussioni e garanzie a favore di terzi;
- consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie in genere.


Il Presidente della Confederazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confederazione e la firma di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare legali e tecnici.

In caso di urgenza delibera con i poteri del Consiglio Nazionale, salvo successiva ratifica; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea degli Associati.

In caso di assenza, di impedimento o di conflitto di interessi del Presidente, i poteri e le funzioni di questi, spettano in pieno al Vice Presidente o, in assenza, al Consigliere più anziano.

Il P
- co
- è r
- pu
- pu
- pu
emc
- pu
- pu
- pu
- pu
sot
Più
cor
esc
del
Il c
uff
fin
fin
Il
C
L.
m



Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Proviviri in carica, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. Il Presidente, quale arbitro irrituale, in caso di parità ha voto decisivo.

Articolo Otto

GESTIONE E BILANCIO D'ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente del Consiglio Nazionale provvede nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio, con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione.

L'avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere destinato, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo Nove

SCIoglIMENTO

In caso di liquidazione per qualsiasi causa della Confederazione si applicheranno le norme all'uopo dettate dal codice civile. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo Dieci

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Alla registrazione del presente atto ed in prima attuazione si stabiliscono le sotto elencate norme in deroga al presente Statuto che cesseranno all'effettuarsi della prima assemblea quinquennale.

Sino alla prima assemblea quinquennale il Consiglio nazionale potrà apportare le richieste modifiche al presente statuto;

In)
dai
Per
vig.
Let
Il F



Il Presidente:

- compie qualsiasi operazione bancaria o postale;
- è responsabile sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
- può fare depositi cauzionali o ritirarli;
- può incassare somme o crediti;
- può esigere pagamenti comunque disposti ed in particolare riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi anche da enti pubblici sopra qualsiasi cassa, ivi compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato;
- può rilasciare ricevute e quietanze;
- può esonerare da responsabilità i Conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere;
- può disporre, per singoli atti, del potere di delega a terzi e, in special modo, delega il Segretario Nazionale a sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, privati, territoriali e parastatali.

Più in generale può compiere tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione che, nell'esercizio delle proprie competenze, ritenga opportuno per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Confederazione, ad esclusione di quegli atti di straordinaria amministrazione di competenza esclusiva del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, in numero di 3 (tre) membri, è presieduto da un iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Il Collegio ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della Confederazione; di verificare la coerenza formale dei suddetti bilanci con le linee di politica finanziaria indicate dall'Assemblea e, per tale funzione, risponde direttamente all'Assemblea stessa.

Il Collegio dei Proibiviri

Il Collegio è istituito per dirimere eventuali controversie interne tra Associati e/o tra questi e gli Organi Confederali.

L'Assemblea degli Associati nomina il Collegio dei Proibiviri, composto da tre membri, scelti tra gli associati. I membri designati nominano il Presidente che fissa le regole interne di funzionamento.



In prima attuazione e fino all'Assemblea quinquennale le nomina previste dal presente Statuto sono effettuate dai costituenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste, in materia, dal Codice Civile in vigore e da ogni altra normativa.

Letto, sottoscritto e firmato in Chieti, addì 15.10.2009

Il Presidente: Dr. Arch. Goffredo Pavone

Il segretario: Giuseppe Giannascoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CHIETI

€ 173,16-

€ CENTOSETTANTATRE/16-

19 OTT. 2009

AL N° 3984 MOD. III



IL DIRETTORE
Raffaello CRUCINIO